

COMUNE DI NOCERA INFERIORE

ORDINANZA SINDACALE (Registro ordinanze) n. 17 del 05.4.2020

IL SINDACO

VISTI E RICHIAMATI IN PREMESSA

la **Delibera Consiglio dei Ministri del 31.1.2020** con la quale il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia COVID – 19 a seguito della dichiarazione di emergenza internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ;

i Decreti Legge (DL) e Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM):

- **D.L. 6 del 23.2.2020**, pubblicata Gazzetta Ufficiale avente ad oggetto Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **DPCM 08 marzo 2020**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.59 del 8-3-2020, ad oggetto recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- **DPCM 09 marzo 2020**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62 del 09-03-2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- **DPCM 11 marzo 2020**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 64 dell'11-03-2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale",
- **D.L. 17 marzo 2020**, n° 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70 del 17-03-2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" c.d. "CURA ITALIA";
- **DPCM 22 marzo 2020**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.76 del 22.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- **D.L. 25 marzo 2020 n.19** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.79 del 25 marzo 2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **DPCM 1 aprile 2020** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

le Ordinanze del Ministero della Salute :

- **Ordinanza 20 marzo 2020** "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale, n. 73 del 20 marzo 2020
- **Ordinanza 22 marzo 2020** Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (G.U. Serie Generale, n. 75 del 22 marzo 2020);
- **Ordinanza 28 marzo 2020** "Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.84 del 29-3-2020)

le Circolari e Direttive del Ministero dell'Interno:

- **Circolare** N. 15350/ 117(2) /U ff II I- Prot.Civ. Roma, 14 marzo 2020
- **Circolare** N. 15350/ 117(2) /U ff II I- Prot.Civ. Roma, 12 marzo 2020
- **Direttiva** ai Prefetti sui controlli nelle “aree a contenimento rafforzato” N_ 15350/117(2) /Uff III-Prot.Civ. dell' 8 marzo 2020;
- **Circolare** n. N.15350/117(2) /UffIII-Prot.Civ. del 26 marzo 2020;
- **Circolare** 31 marzo 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti.
- **Circolare** 1 aprile 2020 Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del sistema di accoglienza. Ulteriori indicazioni.

le Ordinanze del Presidente della Regione Campania e relativi Chiarimenti:

- **Ordinanza** n. 10 del 10.3.2020 “Sospensione temporanea delle attività relative agli esercizi dei barbieri , parrucchieri e centri estetici”
- **Ordinanza** n. 13 del 12.3.2020 del 12.3.2020 “Divieto attività di ristorazione” e successivi Chiarimenti n. 2 e 3;
- **Ordinanza** n.14 del 12 marzo 2020- Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale .Proroga dell'efficacia
- **Ordinanza** n. 15 del 13.3.2020 Obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni e successivi Chiarimenti n. 5 e 6
- **Ordinanza** n. 16 del 13.3.2020 Sospensione attività sanitarie ed assistenziali di tutti i servizi sanitari e socio sanitari territoriali e semi residenziali pubblici e privati, con successivo Chiarimento n. 7
- **Ordinanza** n. 19 del 20.3.2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica, con successivo Chiarimento n.9;
- **Ordinanza** n. 20 del 22.3.2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania e successivo Chiarimento n.10
- **Ordinanza** n. 21 del 23/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza conducente.
- **Ordinanza** n.23 del 2 5/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi di cui all'ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento e relativi chiarimenti n. 11 e 12;
- **Ordinanza** n. 24 del 25/3/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19” - . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL
- **Ordinanza** n. 25 del 28/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.
- **Ordinanza** n. 26 del 31/03/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. Comuni di Ariano Irpino (AV), Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta (Salerno)
- **Ordinanza** n. 27 del 03/04/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica- Conferma Ordinanze e adozione di nuove misure.

le proprie Ordinanze Sindacali:

- **Ordinanza** n.08 del 24.2.2020 “Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine grado, pubbliche e private e paritarie, presenti sul territorio comunale , fino al giorno 29.02.2020.”

- **Ordinanza** n.09 del 20.2.2020 “Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da covid-19 nella città di Nocera Inferiore aventi per destinatari le attività commerciali e artigianali, sportive e di spettacolo e similari (pubbl. 29.02.2020)
- **Ordinanza** n.14 del 10.03.2020 in materia di emergenza sanitaria- sospensione dei mercatini rionali giornalieri dal 11 marzo 2020 al 22 marzo 2020;
- **Ordinanza** n. 15 del 16.03.2020 - Chiusura scuole (personale ATA) su tutto il territorio comunale dal 16.03.2020 fino a revoca;
- **Ordinanza** n.16 del 28 marzo 2020 “Misure atte al contrasto ed al contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro “

le proprie Direttive Sindacali:

- **Direttiva** sindacale prot. n.14487 dell’8.3.2020- numeri utili per chi viene dalle zone rosse-
- **Direttiva** sindacale prot. n.14332 dell’08.03.2020- accesso limitato solo uffici polizia locale
- **Direttiva** sindacale prot. n.14331 dell’8. 3.2020- per lo svolgimento delle attività e l'accesso agli uffici comunali tramite appuntamento telefonico o richiesta a mezzo e-mail (pubb. dell’ 08.03.2020)

Atteso che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 25 marzo 2019 n.19 i Sindaci non possono adottare ordinanze contingibili ed urgenti in contrasto con le misure statali né eccedendo i limiti indicati nell’art. 1 del medesimo decreto ;

Verificato l’evolversi della situazione epidemiologica in provincia di Salerno e nell’area dell’Agro nocerino-sarnese, area che presenta caratteristiche di marcata densità demografica e contiguità delle aree urbane con consistente presenza di uffici pubblici banche studi e supermercati e attività commerciali consentite all’esercizio in corso di emergenza;

Considerato che le disposizioni sanitarie adottate dallo Stato e dalla Regione Campania sono volte a limitare la mobilità delle persone e laddove questa sia consentita (per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute) che la stessa avvenga in condizioni di sicurezza per evitare l’estensione del contagio;

Ritenuto adottare e rafforzare sul territorio comunale misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che tengano conto della necessità di protezione da un possibile contagio anche del tutto involontario per la potenziale trasmissione del virus da parte di chi non presenta sintomi;

Rilevato inoltre che, dal più recente dibattito scientifico sull’efficacia di dispositivi di sicurezza quali le mascherine su persone sane, il loro impiego diffuso va incentivato e richiesto quale dinamica sociale che consente di ridurre il possibile contagio;

Letta la nota del dott. Vincenzo Stile, prot. gen. 17574 del 05.4.2020 medico di base convenzionato ASL, Presidente della Commissione consiliare speciale Sanità e componente del C.O.C. di Protezione civile del Comune di Nocera Inferiore;

Considerato

- che il Comune avvierà, al fine anche di incentivarne l’utilizzo, la distribuzione gratuita di un primo stock di d.p.i. del tipo mascherine chirurgiche a beneficio della popolazione per il tramite della Protezione Civile Comunale nonché anche con altre modalità che comunicherà tempestivamente alla popolazione, ma che

comunque è in capo a ciascun cittadino il dovere di premunirsi della dotazione personale;

- che l'Ente intende avviare da subito possibili intese con Federfarma e con le associazioni di categoria di esercizi commerciali (parafarmacie negozi autorizzati alla vendita di prodotti igienico sanitari e similari) nonché con l'Osservatorio regionale dedicato e attivare le Forze dell'Ordine competenti al fine di controllare il prezzo di vendita delle stesse non sia esorbitante ed anche affinché non siano poste in essere condotte commerciali integranti reato di manovre speculative su merci (art. 501 bis cp);
- richiamato il mantenimento di tutte le misure governative regionali e sindacali ordinate e disposte ad oggi vigenti sul territorio comunale per il contrasto e la prevenzione del contagio da coronavirus

Rilevato che tali ulteriori misure specifiche sono attuative e non in contrasto con le misure statali ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali

Visti l' art. **50 co. 1** e l'art. **54 comma 4** del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali che disciplinano le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

allo scopo di contrastare e contenere e prevenire ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Nocera Inferiore , si applicano da mercoledì 8 aprile 2020, le seguenti misure specifiche:

- 1) Ogni qualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali disposte ordinate consentite ed adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando il d.p.i (la mascherina come al punto 3) contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Pertanto la circolazione nelle vie e strade cittadine nonché l'accesso negli orari di apertura agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche e ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato è consentito solo indossando dispositivi di protezione e sicurezza quali le mascherine;
- 2) analogamente, qualora all'interno dell'abitacolo di una autovettura vi siano due persone, debitamente distanziate tra loro, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni, ciascuna di esse è tenuta ad indossare il d.p.i. (mascherina di protezione) di seguito indicati:

- 3) I d.p.i. predetti devono essere in buono stato e nei materiali attualmente utilizzati e utilizzabili (t.n.t. mascherine chirurgiche - mascherine ffp2 o ffp3, senza valvola, o equivalenti - mascherine ffp2 ed ffp3 se con valvola previa copertura delle stesse con mascherina chirurgica; o artigianali che rispettino le caratteristiche di copertura totale naso e bocca e blocco delle emissioni di goccioline aerosol pari almeno a quello garantito dalle mascherine chirurgiche);
- 4) I predetti d.p.i. del tipo mascherine di cui al punto 3) devono indossati correttamente dovendo proteggere in modo stabile e coprendo integralmente la bocca ed il naso

AVVERTE

che il mancato rispetto degli obblighi richiamati al punto 1) dell'ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;

che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell'adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tutte vigenti in materia di prevenzione contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa con negligenza imprudenza imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione all'art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) anche in forma concorsuale.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Nocera Inferiore e che ne sia diffusa la conoscenza con ogni mezzo idoneo ;

sia notificata o trasmessa via pec ai direttori e/o responsabili dei servizi postali finanziari assicurativi e di credito delle sedi presenti sul territorio comunale e trasmessa via pec a esercizi commerciali:

- Prefetto;
- Presidente della Regione Campania;

nonché a:

- Polizia Locale Comune di Nocera Inferiore;
- Polizia di Stato Commissariato di Nocera Inferiore
- Comando Reparto Territoriale-Compagnia di Nocera Inferiore
- Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore
- Polizia Provinciale,

perché curino l'ottemperanza del presente provvedimento da parte dei cittadini destinatari della stessa

Avverso la presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Avv. Manlio Torquato
(firma omessa ex art. 3 d.lgs. 39/1993)